

COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 19/05/2008

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 28/03/2003

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità a principi dettati dal Decreto Legislativo [267/2000](#), e da ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni delle tariffe e dei prezzi dei Servizi, a disciplinare in generale le attività di liquidazione di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, e competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.

CAPO II - DEFINIZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune le fattispecie imponibili, soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata, fatto salvo e nel rispetto di quanto espressamente stabilito nel presente regolamento, il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, salvo diversa disposizione legislativa, un apposito regolamento.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere

trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente ella relative delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

CAPO III - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico nel rispetto mercato e della natura del servizio. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge.

CAPO IV - LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 5

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi oneri e modalità di computo relativi a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istruito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 6

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo del personale all'uopo incaricato o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto del tributo, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta ai cittadino di importi di natura tributarie e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale. nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.

Art. 7

Forme di riscossione volontaria e relativi versamenti

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo [267/2000](#).

2. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, **il Pos** e il versamento tramite c.c.p.

4. **È ammessa la rateizzazione.**

5. **È ammesso il versamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri**

6. **(Circolare Minfinanze 27 maggio 1999, n. 120/E).**

7. **In caso di indebiti versamenti è consentita la compensazione con le somme da versare previa comunicazione all'ufficio tributi.**

Art. 8

Forme di riscossione coattiva e relativi versamenti

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate può essere avviata attraverso le procedure di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 **in un'unica soluzione.**

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione della opportunità e della convenienza economica.

3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art 52, comma 5 lett. B) del D.Lgs. 15.12.97 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602 modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52 comma 5, lett. b), D.Lgs. 15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. **È stabilito in € 2,00 il limite al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.**

5. **È ammessa la rateizzazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 46/99**

CAPO V — ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 9

Accertamento con adesione del contribuente

1. È introdotto in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19/6/1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 10

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il funzionario responsabile, nel predisporre l'atto di accertamento da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione nei confronti del Comune, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
2. Il funzionario responsabile, nell'esaminare la posizione del contribuente deve valutare se vi siano o meno gli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
 - a) se la questione verte sulla misura sulla cui applicazione vi è assoluta certezza;
 - b) se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, il funzionario responsabile, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.
4. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
5. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
6. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
7. Il funzionario responsabile, pertanto, invia ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - i periodi suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - il responsabile del procedimento;
 - il giorno di comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
 - il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

8. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notificazione eseguita dai messi comunali.

9. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente senza che il contribuente si sia presentato, il funzionario responsabile disporrà, entro i trenta giorni successivi, l'atto di accertamento e provvederà alla relativa notificazione.

10. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 9, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito.

11. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 10, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

12. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio formula al contribuente l'invito a comparire.

Art. 11

Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.

3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:

- i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e dal contribuente;
- la documentazione adottata dal contribuente a sostegno della propria posizione;
- le generalità ed il titolo di rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
- la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.

4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 12

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori somme dovute, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore somma dovuta, è ridotta ad $\frac{1}{4}$.

Art. 13

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui al precedente art. 12, direttamente presso la tesoreria del Comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, nel periodo massimo di anni 1. Periodi superiori sono accordati caso per caso dalla Giunta Comunale mediante deliberazione.
3. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui al precedente art. 12. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Per il versamento delle somme di cui al comma 3 il contribuente è tenuto a prestare garanzia fideiussoria.
6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione di garanzia.
7. L'ufficio competente del Comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
8. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
 - perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - dovrà corrispondere gli interessi nella misura prevista dalla legge per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

9. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Art. 14

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 13 comma 1, ovvero versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con la procedura coattiva di cui al comma 8 del medesimo articolo.

CAPO VI — ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 15

Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rettifica, alla rinuncia all'imposizione, o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può sempre procedere all'annullamento, alla rettifica o alla rinuncia all'imposizione.

Art. 16

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le richieste di annullamento, di rettifica o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio tributi.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio diverso da quello competente a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 17

Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il funzionario responsabile del tributo individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- un errore di persona;
- un evidente errore logico o di calcolo;
- un errore sul presupposto del tributo;
- una doppia imposizione;
- la mancata considerazione di pagamento del tributo regolarmente eseguita;
- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art. 18

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione in casi di autoaccertamento qualora, durante l'attività di autoaccertamento venga riscontrata l'esistenza di uno dei vizi individuati nel precedente articolo.

Art. 19

Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo, oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui al precedente art. 17 per annullarlo, il responsabile dell'ufficio tributi può revocarlo per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie siano superiori al 10% dell'importo del tributo e delle sanzioni;
- b) vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far desumere la probabile soccombenza dell'ente.

Art. 20

Criteri di economicità

1. Il funzionario responsabile può procedere, in tutto o in parte, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a € 15,49.

Art. 21

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il funzionario responsabile deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 22

Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento, di rettifica o di revoca.
2. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 23

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rettifica o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 24

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. Il Dirigente, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso in cui la differenza tra i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie e l'importo del tributo e sanzioni non superi gli € 51,64
2. Il Dirigente, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, valuta anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.
3. In ogni caso non si attiva la procedura contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a € 15,49

CAPO VII — CONTENZIOSO

Art. 25

Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto

Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

CAPO VIII — SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 26

Sanzioni amministrative

(artt. 2 e 8 D.Lgs. 472/97)

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme in materia di entrate tributarie sono stabilite con le modalità e nelle misure indicate nei successivi articoli del presente regolamento.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le somme irrogate a titolo di sanzioni non producono interessi.
4. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 27

Principio di legalità

(art. 3 D.Lgs. 472/97)

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 28

Autore della violazione

(artt. 2, 4, 5, 10, 11, D.Lgs. 472/97)

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il

fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

3. Salvo che non si versi in caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona temporaneamente incapace di intendere e di volere.

4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 29

Cause di non punibilità

(art. 6 D.Lgs. 472/97)

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purché però l'errore non sia determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo.
3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile del tributo non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.
4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza evitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 30

Concorso di persone

(art. 9 D.Lgs. 472/97)

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.
2. È però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 31

Concorso di violazioni

(art. 12 D.Lgs. 472/97)

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
2. Chi, con una sola azione od omissione commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
3. Chi, con più azioni od omissioni commette diverse violazioni della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al doppio.
4. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1, 2 e 3, quella più grave aumentata di un quinto.
5. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi si applica una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo.
6. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 32

Violazioni continuate

(art. 12 D.Lgs. 472/97)

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione del tributo ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un terzo.
3. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo.
4. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.
5. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o

irrogare.

6. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

7. Il presente articolo non si applica ai tributi locali

Art. 33

Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave

(art. 5 D.Lgs. 472/97)

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione del tributo ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perché non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti etc.
3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 34

Criteri di determinazione della sanzione

(art. 7 D.Lgs. 472/97)

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle

stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:

- del dieci per cento se la violazione è stata commessa relativamente ad una sola annualità di imposizione;

- del venti per cento se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione;

- del trenta per cento se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.

3. L'aumento di cui al precedente comma è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione.

4. Il presente articolo non si applica ai tributi locali

Art. 35

Criteria di determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

(art. 11 D. Lgs. 472/97)

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o competenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.

6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.

7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. È fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.

9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.

10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione dal pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il funzionario responsabile del tributo dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 36

Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione di azienda

(art. 14 D.Lgs. 472/97)

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. È fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.

3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 37 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorché essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.

4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 37

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda (art. 14 D.Lgs. 472/97)

1. Su richiesta del cessionario, presentata al Comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 38

Ravvedimento

(art. 13, D.Lgs. 18/12/97, n. 472)

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziate verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;
 - b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione.
4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal responsabile dell'ufficio tributi, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta

giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano l'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Art. 39

Misura delle sanzioni e degli interessi

(art. 14 D.Lgs. 18/12/97, n. 473)

1. Le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di tributi locali sono applicate nei limiti minimi e massimi stabiliti dalle vigenti leggi (D.Lgs. 18.12.1997 n. 471-472-473)

Art. 40

Omesso o ritardato versamento

(art. 13, D.Lgs. 18/12/97, n. 471)

1. Chi non esegue in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo del tributo dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. La presente sanzione si applica limitatamente ai casi in cui l'omesso o tardivo versamento non derivi da omessa o infedele denuncia.
3. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 41

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

(art. 17 D.Lgs. 472/97)

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.

3. È ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione del contribuente di cui al precedente comma nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 42

Irrogazione delle sanzioni non collegate al tributo

(art. 16 D.Lgs. 472/97)

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al qual proporre l'impugnazione immediata.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
 - b) produzioni delle deduzioni difensive;
 - c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
5. Non si applica l'adesione, nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 43

Decadenza e prescrizione

(art. 20 D.Lgs. 472/97)

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione del presente regolamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, al almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 44

Riscossione della sanzione

(art. 20 D.Lgs. 472/97)

1. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
2. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 45

Ipoteca e sequestro conservativo

(art. 22 D.Lgs. 472/97)

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione il Comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono presentare memorie e documenti difensivi.

Art. 46

Rateazione della sanzione

(art. 24 D.Lgs. 472/97)

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate con relazione prodotta dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, il pagamento in rate mensili infruttifere, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti:

a) per le sanzioni di importo fino a € 154,94 può essere disposta una rateazione fino a tre rate mensili;

b) oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a sei rate mensili.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

CAPO IX COMPETENZE UFFICI

Art. 47

Funzionario Responsabile

1. Al Capo Settore Finanziario sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto dipendente sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

2. Il medesimo dipendente provvede ad irrogare le sanzioni in attuazione delle disposizioni vigenti in materia.

3. Al medesimo dipendente è attribuito l'esercizio del potere di autotutela nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

CAPO X FORME DI GESTIONE

Art. 48

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra le forme

previste dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici da parte degli enti locali.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24.12.1994 r. 724.

4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

CAPO XI — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ENTRATA IN VIGORE

Art. 49

Statuto del Contribuente

Si rinvia alla legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto del Contribuente” per le disposizioni non richiamate nel presente regolamento.

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2003.

2. Copia dello stesso verrà depositata all'archivio della Segreteria per costituirne dotazione permanente insieme agli altri regolamenti in vigore.